

**ATTIVAZIONE DI SPERIMENTAZIONI
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI RICERCA E INNOVAZIONE**

INDICE

1. Contesto
2. Ambiti di sperimentazione
3. Contenuti progettuali e durata delle sperimentazioni
4. Modalità di presentazione della domanda
5. Contributo
6. Iter procedurale e criteri di valutazione
7. Durata del progetto e monitoraggio
8. Soggetti che possono presentare la domanda e regime di aiuto

1. CONTESTO

Con la legge regionale 23/11/2016 n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione" Regione Lombardia si è impegnata a valorizzare l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione a sostegno del tessuto economico - produttivo lombardo e del benessere della comunità attraverso interventi volti a regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell'innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;

L'Articolo 2, comma 6 della LR n. 29/2016 stabilisce che la Giunta regionale approvi progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo al fine di valorizzare gli esiti della ricerca e innovazione in particolare i trasferimenti tecnologici che hanno ricadute positive sul sistema economico produttivo e occupazionale.

Le sperimentazioni sono finalizzate alla definizione di linee guida (soft law), nell'ambito delle aree tematiche d'interesse, per guidare l'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione in scelte di investimento efficaci ed efficienti ed orientare gli investimenti pubblici rispetto alle priorità di intervento.

Gli esiti delle sperimentazioni sono quindi funzionali a definire le strategie dinamiche, che sulla base dell'analisi dei dati, permettano di accorciare il tempo di adattamento ai cambiamenti sociali ed economici dell'innovazione, individuare i trends verso cui si dirige spontaneamente l'innovazione, gestire l'allocazione delle risorse e favorire le iniziative verso quei settori che i policy makers ritengono strategici per il territorio.

2. AMBITI DI SPERIMENTAZIONE

Come prima applicazione della l.r. 29/2016 si intende stimolare sperimentazioni nelle seguenti aree tematiche ritenute di interesse strategico:

a. Trasferimento Tecnologico:

- Aggregazione funzionale dei centri di ricerca
- Laboratori condivisi
- Modalità efficaci ed efficienti per trasferire al mercato i risultati della ricerca

b. Trasformazione digitale:

- Sicurezza
- Dati (Big data, open data)
- Internet delle cose (IoT)

c. Responsabilità della ricerca e dell'innovazione

Non sono previste priorità territoriali.

3. CONTENUTI PROGETTUALI E DURATA DELLE SPERIMENTAZIONI

Nello studio di fattibilità dovranno essere presenti i seguenti elementi:

- coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con quanto previsto dal PRS e dalla l.r. 29/2016;
- analisi dei bisogni dei soggetti dell'ecosistema dell'innovazione e della ricerca del territorio a cui si intende dare una risposta che si colloca in uno degli ambiti di sperimentazione;
- casi d'uso approfonditi nello studio di fattibilità
- replicabilità;
- punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi
- connessione e integrazione tra soggetti e strumenti esistenti al fine di assicurare il massimo livello possibile di penetrazione e diffusione nel territorio e di garantire la creazione di sinergie tra tutti i soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione;
- individuazione delle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto e analisi del rapporto tra costi e obiettivi;
- analisi dell'efficacia delle soluzioni progettuali valutate ed analizzate, dei risultati attesi, dell'impatto sociale ed economico, delle prospettive di successo
- proposta di indicatori di misurazione.
- definizione di elementi da valorizzare nella proposta di programma strategico della ricerca e dell'innovazione ;

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale, pena la

non ammissibilità della domanda e dovrà essere trasmessa via PEC all'indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

La domanda potrà essere presentata a far data dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, pena esclusione della stessa. Non saranno ricevibili domande presentate in formato cartaceo o secondo una modalità diversa da quella appositamente indicata.

Per presentare la domanda il soggetto proponente deve disporre:

- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- di una marca da bollo di euro 16,00, applicata sulla copia cartacea della domanda, da stampare e conservare presso il soggetto sottoscrittore la domanda stessa. Sono esenti i soggetti pubblici (D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642);
- firma telematica (digitale o elettronica) del legale rappresentante del soggetto proponente;

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati, scaricabili dal sito www.regione.lombardia.it - sezione bandi, anch'essi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante:

- a. una scheda progetto che descriva sinteticamente come verranno sviluppati i contenuti della proposta progettuale di cui al paragrafo 3;
- b. le autodichiarazioni di cui al paragrafo 8, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito istituzionale regionale;
- c. il pagamento della marca da bollo.

5. CONTRIBUTO

Le risorse economiche messe a disposizione da Regione Lombardia per i progetti che verranno presentati nel 2017 ammontano ad euro 2.000.000,00.

Ad ogni "progetto sperimentale" verrà riconosciuto il 50% del costo ammissibile, fino ad un massimo di 250.000 euro.

Nel corso del 2017 Regione Lombardia aderirà a massimo n. 8 progetti sperimentali.

6. ITER PROCEDURALE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il progetto sperimentale verrà disciplinato con apposito accordo;

Le proposte progettuali saranno selezionate mediante procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai fini dell'assegnazione del contributo il progetto deve superare l'istruttoria amministrativa-formale e la valutazione tecnica che prevede l'applicazione dei seguenti criteri:

Istruttoria amministrativa-formale:

- regolarità e completezza della procedura di presentazione della domanda

- verifica dei requisiti soggettivi, di cui al paragrafo 8, del soggetto che presenta la domanda
- coerenza della proposta progettuale con la programmazione regionale ed in particolare con quanto previsto dal PRS e dalla l.r. 29/2016;

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti pena **non ammissibilità** della proposta progettuale

Valutazione tecnica

1. adeguata qualità del team di progetto che svilupperà lo studio di fattibilità **(SI/NO)**
2. potenzialità, del progetto che verrà analizzato nello studio di fattibilità, di generare un impatto sull'ecosistema della ricerca e dell'innovazione e sui servizi rivolti ai cittadini **(SI/NO)**
3. presenza nel progetto di elementi di replicabilità che potranno essere oggetto di azioni regionali di sistema e di valorizzazione attraverso l'evoluzione della regolamentazione **(SI/NO)**

Ai fini del superamento della valutazione tecnica devono essere soddisfatti tutti e tre i requisiti sopra descritti.

7. DURATA DEL PROGETTO E MONITORAGGIO

Lo studio di fattibilità dovrà essere sviluppato in 6 mesi a partire dalla data di ammissione della proposta progettuale;

Il monitoraggio delle sperimentazioni sarà curato dalla Cabina di regia di cui all'art. 2 comma 1 della Lr n. 29 /2016 e dal Foro della ricerca e dell'innovazione di cui all'art. 3 della Lr n. 29/2016 a cui compete l'esame degli esiti e delle ricadute delle stesse sulle politiche regionali;

8. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA E REGIME DI AIUTO

Possono presentare proposte progettuali sperimentali:

- A. Soggetti giuridici pubblici
- B. Soggetti giuridici privati

I soggetti (ad esclusione dei pubblici) devono altresì autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti (la modulistica è scaricabile dal www.regione.lombardia.it – sezione bandi):

- di non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ex art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- di non essere sottoposti a qualsivoglia procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: procedure di fallimento e di concordato, anche preventivo, ancorché omologato), procedura esecutiva e/o comunque di non trovarsi in stato di insolvenza e/o procedura di ristrutturazione del debito e/o situazione di crisi – anche temporanea- economica

imprenditoriale; a tal fine i soggetti devono garantire la propria affidabilità e solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (*Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento*).

- di non essere destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015.

Tutti i soggetti devono attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, l'assenza di conflitto di interesse.

Regione Lombardia potrà effettuare anche controlli presso la sede del soggetto beneficiario allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi contenuti nell'accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

L'adesione al progetto sperimentale avviene, dove applicabile, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) comma 2 lettera D (studi di fattibilità)

Sono confermati i principi generali del Reg. UE 651/2014 dall'art.1 all'art.12, nonché le definizioni pertinenti alla presente iniziativa e si applicano ai costi ammissibili i seguenti articoli e commi:

Articolo 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo":

1. Il progetto di ricerca e sviluppo deve sviluppare uno studio di fattibilità (comma 2, lettera d);
2. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio (comma 4).
3. L'intensità di aiuto è pari a massimo 50% dei costi ammissibili (comma 5 lettere d).

Si precisa che, ai sensi della definizione n. 87 del REG (UE) 651/2014, per «studio di fattibilità» si intende: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;